DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (19G00109)

Vigente al: 17-11-2022

Capo I Tutela del lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attivita' di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' e i lavoratori con disabilita', nonche' disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1

(((Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015).))

- ((1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1:
- 1) al primo periodo, la parola: "esclusivamente" e' sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e le parole: "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" sono soppresse;
- 2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le

modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.";

- b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
- "Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennita' giornaliera di malattia, l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di maternita' e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilita' della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.
- Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e' aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura dell'indennita' giornaliera di malattia";
 - c) dopo il capo V e' inserito il seguente:

"Capo V-bis. TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

- Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione.
- Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). 1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
- 2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennita' risarcitoria di entita' non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravita' e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
- 3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 e' valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
 - Art. 47-quater (Compenso). 1. I contratti collettivi stipulati

- dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalita' di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
- 2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
- 3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennita' integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festivita' o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Art. 47-quinquies (Divieto di discriminazione). 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta' e dignita' del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
- 2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
- Art. 47-sexies (Protezione dei dati personali). 1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attivita' attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Art. 47-septies (Copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL e' determinato ai sensi dell'articolo 41 citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata giorni di effettiva attivita'.
- 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
 - 3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale e'

tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-octies (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni presente capo, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e puo' proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, emolumento comunque denominato. L'attuazione disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente".

2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Art. 2

Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

Art. 3

Copertura finanziaria

- 1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:
 - a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro

nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 3-bis

(((Comunicazioni obbligatorie).))

- ((1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- "4. Allo scopo di semplificare qli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di rispettiva competenza")).

Art. 4

Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa

- 1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».
- 2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.
- ((2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti dell'ANPAL Servizi S.p.a. adottati ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, l'ANPAL Servizi S.p.a. puo' procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e puo', altresi', nel triennio 2019-2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1°

gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL Servizi S.p.a. e presso Italia Lavoro S.p.a. con contratto di collaborazione.

- 2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL Servizi S.p.a. per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022)).
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

Art. 5

Misure urgenti in materia di personale INPS

- 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»;
- b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata di n. 1003 unita'.».

Art. 5-bis

(Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS).

- 1. In considerazione della necessita' di internalizzare i informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), promuovere la continuita' nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilita' occupazionale del personale ad essi adibito, dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo anche ragione dell'assenza dei in relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla societa' Societa' italiana di servizi per previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, altresi' affidate le attivita' di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee materia di in house providing, alla scadenza naturale contratti in essere nell'ambito delle stesse attivita'.
- 2. La societa' di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a.

- 3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al comma 1 e' preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
- 4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, data facolta' alla societa' di provvedere alla selezione del simili personale anche valorizzando le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCMdi analoga complessita', nel rispetto dei principi di selettivita' all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo agosto 2016, n. 175.
- 4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo' provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, servizio al 1º giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica assunzione nonche' le competenze acquisite nell'esecuzione conto oggetto del contratto, tenuto delle servizio esigenze organizzative della societa' medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- 4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.
- ((4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non puo' eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS)).
- 5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.
- 6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
- 7. La societa' continua a svolgere le attivita' che gia' ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-ter

((1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attivita' di contrasto al fenomeno degli del infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale autorizzato a bandire una procedura di concorso e consequentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione limite delle unita' eccedenti, organica nel un contingente personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, economica F1, fino a 150 unita' a decorrere dall'anno L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)).

Art. 6

Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU

- 1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019».
- ((1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "amministrazioni pubbliche che gia' utilizzavano i" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei" e le parole: "ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici" sono sostituite dalle seguenti: "ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici")).

Art. 6-bis

- (((Armonizzazione dei termini di validita' di graduatorie di pubblici concorsi).))
- ((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le sequenti modificazioni:
 - a) il comma 362 e' sostituito dal seguente:
- "362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
- a) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e' estesa fino al 30 settembre 2020;
- b) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021;
 - c) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e'

estesa fino al 31 dicembre 2021;

- d) la validita' delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria";
 - b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:

"362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, e' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.

362-ter. E' altresi' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'")).

Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di ISEE

- 1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' sostituito dal seguente:
- «Art. 4-sexies (Termini di validita' della dichiarazione sostitutiva unica). 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
- "4. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la DSU ha validita' momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del validita', fissato al 1º gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi ((, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1º settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente))"».

Art. 8

Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((...)), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 8-bis

(((Modifica al decreto legislativo n. 150 del 2015).))

- ((1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
- "12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano e' ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto".
- 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Capo II Crisi aziendali

Art. 9

Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

"Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 e' inserito il seguente:

«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali gia' presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera decreto-legge 29 novembre 2008, 185, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 9-bis

(((Finanziamento della proroga della CIGS).))

- ((1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro per l'anno 2019";
- b) al comma 3, le parole: "a 180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 270 milioni di euro per l'anno 2019")).

Art. 10

((Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto))

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ((nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro)) per l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell'((area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto)) che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita' in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a ((1,5 milioni)) di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10-bis

(((Finanziamento del progetto stradale denominato "Mare-Monti").))

- ((1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della regione Marche, sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato "Mare-Monti".
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero l'anno dell'economia e delle finanze per 2019, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti, le occorrenti variazioni apportare, bilancio)).

Art. 11

Esonero dal contributo addizionale

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita' unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le fine di mantenere la produzione esistente con la stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro esonerate durata non inferiore a quindici mesi, sono contribuzione di cui al comma 1. L'esonero e' autorizzato dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non oltre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non piu' presenti i predetti aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'accordo alla sottoscrizione governativo conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
- a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
- b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- ((2-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attivita' stagionali di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali e' prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' aggiunta la seguente: "attivita' del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attivita' sportive in localita' sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci".

- 2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
- 3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11-bis

- (((Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga).))
- ((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 e' sostituito dal seguente:
- "253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilita' in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilita' finanziaria di cui al primo periodo")).

Art. 11-ter

- ((1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attivita' commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' riconosciuto, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del

medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018)).

Art. 12

Potenziamento della struttura per le crisi di impresa

1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica Ministero dello sviluppo economico e fino al ((31 dicembre 2022)), alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori comando o altro analogo istituto previsto dai ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.

1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 560.415 euro per l'anno 2022)), si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ((e a 560.415 euro L'anno 2022)) mediante corrispondente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ((, e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).

Art. 13

Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la chiusura delle centrali a carbone.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

La quota annua dei proventi derivanti dalle eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo per finanziare interventi di decarbonizzazione efficientamento energetico del settore industriale e, per una fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso adottato entro Ministero dello sviluppo economico, con decreto novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. Ι condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dello sviluppo economico necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare.».

- 2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- «2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica di riconversione priorita' а interventi sostenibili. caratterizzati da processi di decarbonizzazione che l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone)). Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio quote di emissione dei gas a effetto serra ((di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018)). Con piu' decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione dal Ministro dello economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 13-bis

- (((Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili).))
- ((1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ridotte della meta'";
- b) al comma 3-quater, le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.";
- c) al comma 4-bis, le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti".
- 2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di quelli non definiti con sentenza passata in qiudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonche' a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano condotta dell'operatore che determinato ha provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva)).

Art. 13-ter

- ((1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccole e medie misura prevalente, dimensioni costituite, in da provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).

Art. 14

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 NOVEMBRE 2019, N. 128))

Art. 14-bis

(Cessazione della qualifica di rifiuto).

- 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:
- "a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici".
- 2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
- "3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea

con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

- d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".

- 3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- "3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

L'ISPRA, o l'Agenzia regionale 3-ter. per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal Istituto, controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di procedimento di controllo conformita', apposita relazione. Il conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica quindici giorni gli esiti della verifica al dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine assicurare l'armonizzazione, l'efficacia l'omogeneita' е controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, dell'istruttoria l'eventuale mancato recepimento degli esiti contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, le trasmette competente competente. L'autorita' procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente caso disponendo. in di mancato adeguamento, la dell'autorizzazione della dando tempestiva comunicazione conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti natura cautelare.

3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento di cui al comma

3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad all'adozione dei provvedimenti di cui al comma commissario non e' dovuto alcun compenso per 10 svolgimento funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese altri emolumenti, comunque denominati.

3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

- 3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare il registro nazionale per raccolta delle rilasciate autorizzazioni e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita' al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
- 4. Le autorita' competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente rilasciate, per relativamente alle autorizzazioni l'avvio operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato 184-ter, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze collocare natura tecnico-scientifica, da presso legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando,

fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per tutta posizione. durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione provenienza, equivalente dal punto di finanziario. vista alternativa, possono essere stipulati fino a cinque libero-professionali, mediante procedura selettiva, per colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli ((dal 2021 al 2025)).

- 6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, nonche' coloro che svolgono attivita' di recupero in base ad una procedura semplificata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell'attivita' oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
- 8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto o per le quali e' in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalita' ivi previste.
- Gli obblighi di comunicazione di cui al comma dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le competenti effettuano i prescritti adempimenti,

confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15

Modifiche *((agli articoli 30 e 47))* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

- ((01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019")).
- 1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»;
- b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale»;
- c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti «L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del attraverso richiedente il documento unico di regolarita' contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ((ed in proporzione della misura del credito certificato al)) richiedente stesso, in favore degli previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua all'articolo 48-bis, verifica di cui comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la

possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.».

((c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: "entrata in vigore," sono inserite le seguenti: "ferma restando l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,")).

Art. 15-bis

- (((Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano).))
- ((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 settembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali

Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede